

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 4235/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 4236/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini di qualità e vini spumanti originari dell'Austria 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 4237/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3588/88 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni grassi ed oli animali di origine marina, originari della Norvegia (1989) 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 4238/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3589/88 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti di taluni merluzzi e di pesci della specie *Boreogadus saida*, originari della Norvegia (1989) 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 4239/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3590/88 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Norvegia (1989) 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 4240/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3585/88 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i succhi concentrati di pere, originari dell'Austria (1989) 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 4241/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3584/88 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene, originarie della Svizzera (1989) 17

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

| | |
|--|----|
| ★ Regolamento (CEE) n. 4242/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3587/88 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca originari della Svezia (1989) | 19 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 4243/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per il caffè non torrefatto e non decaffeinato e il cacao in grani, interi o infranti dei codici NC 0901 11 00 e 1801 00 00 (1989) | 25 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 4244/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di patate di primizia, di pomodori freschi e di piselli e fagiolini preparati o conservati, originari del Marocco (1989) | 29 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 4245/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d'Israele (1989) | 32 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 4246/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca originari delle isole Canarie (1989) | 35 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 4247/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per «boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni, eccetto la produzione di marmellata interamente a base di «boysenberries» (1989) | 46 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 4248/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti petroliferi, raffinati in Spagna e di taluni tessuti di cotone, in provenienza dalla Spagna (1989) | 48 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 4249/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi | 53 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 4250/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo | 55 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 4251/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 354/79 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve | 58 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità | 59 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4235/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la cooperazione internazionale nel campo della ricerca scientifica si trova in pieno sviluppo; che è opportuno incoraggiare tali contatti, di grande importanza per il mondo di oggi e di domani;

considerando che detta cooperazione consiste principalmente nel fatto che gli istituti di ricerca la cui sede si trova in uno Stato membro della Comunità mettono le loro installazioni, che spesso hanno richiesto elevati investimenti, a disposizione di ricercatori di altri paesi, compresi i paesi terzi; che in tal modo si possono eseguire programmi congiunti di ricerca nell'ambito di accordi di cooperazione stipulati fra istituti di ricerca di paesi diversi; che per condurre a buon fine i loro lavori, i ricercatori necessitano di talune attrezzature che importano per utilizzarle durante lunghi periodi presso istituti di ricerca comunitari;

considerando che le importazioni di tali attrezzature non possono fruire del regime comunitario relativo all'ammissione temporanea, previsto dal regolamento (CEE) n. 3599/82⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1620/85⁽²⁾, data la lunga durata di utilizzazione delle attrezzature stesse;

considerando che si tratta di ricerche prive di carattere commerciale; che le importazioni di attrezzature non hanno lo scopo di migliorare le installazioni degli istituti comunitari nell'ambito dei quali si attuano gli accordi di cooperazione di cui sopra e che, inoltre, le attrezzature importate restano di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo; che si tratta di situazioni sui generis che non sono previste dagli articoli da 52 a 59 del regolamento (CEE)

n. 918/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/88⁽⁴⁾; che pertanto occorre prevedere misure specifiche in materia di franchigie all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 918/83 sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 59 bis

1. Sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno della Comunità.
2. La franchigia è concessa sempreché le attrezzature:
 - a) siano destinate ad essere utilizzate, dai membri o dai rappresentanti degli istituti ed organismi di cui al paragrafo 1 o con il loro accordo, nel quadro e nei limiti di accordi di cooperazione scientifica aventi per oggetto lo svolgimento di programmi internazionali di ricerca scientifica, presso gli istituti di ricerca scientifica la cui sede si trovi nella Comunità, abilitati a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri;
 - b) rimangano, durante la permanenza nel territorio doganale della Comunità, di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità.
3. Ai sensi del presente regolamento:
 - si intendono per attrezzature gli strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori, compresi i pezzi di

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

⁽³⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

ricambio e gli utensili specialmente previsti per la manutenzione, il controllo, la calibrazione o la riparazione, utilizzati ai fini della ricerca scientifica;

- si considerano «importate per scopi non commerciali» le attrezzature destinate ad essere utilizzate ai fini della ricerca scientifica, effettuata senza scopo di lucro.

Articolo 59 ter

1. Le attrezzature di cui all'articolo 59 bis, che siano state ammesse a fruire della franchigia secondo le condizioni stabilite in tale articolo, non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione ad un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 59 bis, la franchigia resta acquisita qualora il beneficiario utilizzi le attrezzature per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia stessa.

Negli altri casi, fatta salva l'applicazione degli articoli 52 e 53, l'esecuzione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preventivo dei dazi all'importazione, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti od ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. Gli istituti o gli organismi di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 1 che non soddisfino più le condizioni richieste

per fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le attrezzature ammesse in franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti da detto articolo sono tenuti ad informarne le autorità competenti.

4. Le attrezzature utilizzate dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposte all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano di essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Fatti salvi gli articoli 52 e 53, le attrezzature utilizzate dall'istituto o dall'organismo beneficiario della franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 59 bis sono soggette all'applicazione dei dazi all'importazione, secondo l'aliquota vigente alla data in cui le attrezzature stesse sono destinate ad altro uso, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4236/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini di qualità e vini spumanti originari dell'Austria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro dell'accordo con l'Austria relativo alla concessione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini di qualità, la Comunità, nei limiti di contingenti tariffari annui rispettivamente di 85 000 hl e di 2 000 hl, si è impegnata a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili ai vini di qualità e ai vini spumanti originari dell'Austria, conformi alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica dell'Austria e presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri; che tale accordo prevede anche l'entrata in vigore di tali misure per il primo gennaio 1989, nei limiti corrispondenti al 50% dei volumi annui e che i dazi applicabili in Spagna e nel Portogallo, nel quadro di detti contingenti devono essere uguali a quelli applicati da questi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che di conseguenza occorre aprire per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 i contingenti tariffari comunitari in questione nei limiti rispettivamente di 42 500 e 1 000 hl;

considerando che è necessario garantire, in particolare, a tutti gli importatori condizioni uguali e continue di accesso a detti contingenti e a tutte le importazioni, l'applicazione

senza interruzione dell'aliquota del dazio previsto per i contingenti in parola fino al loro esaurimento; che non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingenziali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi dei contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il paragrafo 3, dal 1° gennaio al 30 giugno 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di seguito elencati originari dell'Austria, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari indicati a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingenziale (in hl) | Dazio contingenziale (in %) |
|-----------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 09.0803 | ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39 ex 2204 21 49 | Vini di qualità, presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri | 42 500 | 0 |
| 09.0805 | ex 2204 10 19 ex 2204 10 90 | Vini spumanti di qualità, presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri | 1 000 | 0 |

2. Nei limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi uguali a quelli che essi applicano per prodotti simili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

3. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini accompagnati da un documento V11 o da

un estratto V12 stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 3590/85 (1).

Nella casella N. 15 il documento V11 deve recare una delle indicazioni seguenti, convalidata dall'organismo austriaco competente:

(1) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

«Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità ⁽¹⁾/vino spumante di qualità ⁽¹⁾ originario dell'Austria e conforme alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica austriaca.

⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile.»

Inoltre, i vini in questione restano soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. I vini in questione sono ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari nel rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 ⁽²⁾.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume del contingente di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume del contingente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente.

Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata dei contingenti comunitari.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti finché lo consente il saldo del volume del contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui contingenti.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4237/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3588/88 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni grassi ed oli animali di origine marina, originari della Norvegia (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 14 maggio 1973 è stato concluso un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con la decisione 86/557/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

considerando che quest'ultimo accordo prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto per taluni oli e grassi animali d'origine marina diversi da quelli di balena e capodoglio, originari della Norvegia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;

considerando che conviene adattare il sistema di gestione del contingente tariffario e abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 3588/88 ⁽²⁾ e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio previsto per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contin-

gente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario che è destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, nel corso del periodo contingente, il volume del contingente è quasi interamente utilizzato, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questo volume la totalità dei prelievi effettuati che non siano stati utilizzati e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sottoindicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Descrizione delle merci | Volume del contingente (in t) | Dazio contingente (in %) |
|-----------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| 09.0701 | ex 1504 20 10 ex 1504 30 19 ex 1516 10 90 | Grassi ed oli animali di origine marina, diversi da quelli di balena e capodoglio, presentati in imballaggi di un contenuto netto di più di 1 kg, originari della Norvegia | 1 000 | 8,5 |

2. Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali

calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 22. 11. 1988, pag. 13.

tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 3, i prelievi effettuati secondo il paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

Articolo 3

1. Non appena il volume del contingente quale è definito dall'articolo 1, paragrafo 1 è esaurito a concorrenza almeno dell'80%, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume del contingente di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponi-

bile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riversare nel volume del contingente la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi, man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate al contingente.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 3588/88 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDEOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4238/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3589/88 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti di taluni merluzzi e di pesci della specie *Boreogadus saida*, originari della Norvegia (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(in tonnellate)

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio 1973; che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, sotto forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con decisione 86/557/CEE⁽¹⁾;

considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per i filetti di taluni merluzzi e di pesci della specie *Boreogadus saida*, originari della Norvegia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;

considerando che conviene adattare il sistema di gestione del contingente tariffario e abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 3589/88⁽²⁾ e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Norvegia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che negli ultimi anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato la seguente evoluzione:

| Stati membri | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Benelux | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danimarca | 72 | 10 | 2 | 21 |
| Germania | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grecia | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Spagna | 37 | 0 | 0 | 14 |
| Francia | 58 | 8 | 19 | 24 |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 4 589 | 2 691 | 2 354 | 1 390 |
| Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regno Unito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 756 | 2 720 | 2 376 | 1 449 |

considerando che negli anni presi in considerazione i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che per il 1989 è necessario mantenere le quote per gli Stati membri, in considerazione del fatto che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare fin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria del contingente;

considerando che, tenuto conto di questi elementi, della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, della produzione comunitaria durante l'anno 1989 in particolare e dell'utilizzazione effettiva dei contingenti aperti per gli anni 1986, 1987 e 1988, la percentuale di partecipazione iniziale ai volumi contingenti può approssimativamente essere stabilita come segue:

| | |
|-----------|--------|
| Danimarca | 0,50 |
| Grecia | 0,18 |
| Spagna | 0,21 |
| Francia | 0,79 |
| Italia | 98,32; |

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi prodotti, occorre suddividere in

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 22. 11. 1988, pag. 15.

due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54% del volume contingente;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se nel corso del periodo contingente la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata, è indi-

spensabile che gli Stati membri riversino in questa riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sottoelencati è sospeso al livello ed entro il limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Importo contingente (in tonnellate) | Aliquota dei dazi (%) |
|-----------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| 09.0709 | ex 0305 30 19 | Filetti di merluzzi, delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i> , e filetti di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, salati o in salamoia, originari della Norvegia | 3 000 | 0 |

Nel quadro di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano rispettivamente un dazio del 3,4% e dello 0%.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87⁽²⁾, sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o le categorie dei prodotti considerati.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1

⁽²⁾ GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1.

2. Una prima parte di questo contingente è ripartita tra alcuni Stati membri. Le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1989, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

| | (in tonnellate) |
|-----------|-----------------|
| Danimarca | 8 |
| Grecia | 3 |
| Spagna | 3 |
| Francia | 13 |
| Italia | 1 593. |

3. La seconda parte del contingente, di 1 380 t, costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 sia utilizzata

per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali, la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.

3. Se, esaurita l'una o l'altra seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Senza pregiudizio dell'articolo 5, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 5

1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione la notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sulla riserva comunitaria di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 7, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2, 3 e 5 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione delle riserve.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 3 e 5 renda possibili senza discontinuità le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle importazioni dei prodotti in questione presentate in dogana, accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3589/88 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4239/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3590/88 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Norvegia (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(in tonnellate)

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio 1973; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso e approvato con la decisione 86/557/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;

considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto per talune preparazioni e conserve di pesci, originarie della Norvegia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;

considerando che conviene adattare il sistema di gestione del contingente tariffario e abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 3590/88 ⁽²⁾ e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Norvegia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato la seguente evoluzione:

| Stati membri | 1985 | 1986 | 1987 |
|--------------|-------|-------|-------|
| Benelux | 11 | 4 | 4 |
| Danimarca | 7 | 2 | 7 |
| Germania | 22 | 3 | 21 |
| Grecia | 0 | 0 | 0 |
| Spagna | 3 | 1 | 1 |
| Francia | 1 604 | 1 354 | 1 273 |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 106 | 309 | 0 |
| Portogallo | 0 | 0 | 0 |
| Regno Unito | 354 | 161 | 124 |
| Totale | 2 107 | 1 834 | 1 430 |

considerando che negli anni presi in considerazione i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che per il 1989 è necessario mantenere le quote per gli Stati membri, in considerazione del fatto che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare fin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria del contingente;

considerando che, tenuto conto di questi elementi, della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, della produzione comunitaria durante l'anno 1989 in particolare e dell'utilizzazione effettiva dei contingenti per gli anni 1986, 1987 e 1988, la percentuale di partecipazione iniziale ai volumi contingenti può approssimativamente essere stabilita come segue:

| | |
|-------------|--------|
| Benelux | 0,40 |
| Danimarca | 0,34 |
| Germania | 0,86 |
| Francia | 78,77 |
| Italia | 7,73 |
| Regno Unito | 11,90; |

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi prodotti, occorre suddividere in

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 22. 11. 1988, pag. 18.

due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54 % del volume contingente;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se nel corso del periodo contingente la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata,

è indispensabile che gli Stati membri riversino in questa riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione per i prodotti sotto designati, originari della Norvegia, è sospeso al livello ed entro il limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Importo contingente (in tonnellate) | Alliquota dei dazi (%) |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| 09.0711 | ex 1604 13 90 ex 1604 19 99 ex 1604 20 90 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci: altre: — sardine (alacce), spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati altre, esclusi i merluzzi carbonari affumicati Pesci diversi dalle aringhe e dai merluzzi carbonari affumicati | 400 | 10 |

Nel quadro di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano, rispettivamente, un dazio dell'11,9 % e del 20 %.

Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87 ⁽²⁾, sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie dei prodotti considerati.

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.

2. Una prima parte di questo contingente è ripartita tra alcuni Stati membri. Le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1989, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

(in tonnellate)

| | |
|-------------|-----|
| Benelux | 1 |
| Danimarca | 1 |
| Germania | 2 |
| Francia | 170 |
| Italia | 17 |
| Regno Unito | 25. |

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1.

3. La seconda parte del contingente, di 184 t, costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 sia utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali, la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.

3. Se, esaurita l'una o l'altra seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Senza pregiudizio dell'articolo 5, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 5

1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 % la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sulla riserva comunitaria di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 7, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2, 3 e 5 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione delle riserve.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 3 e 5 renda possibili senza discontinuità le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man

mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle importazioni dei prodotti in questione presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3590/88 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4240/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3585/88 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i succhi concentrati di pere, originari dell'Austria (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso con detto paese e approvato con la decisione 86/555/CEE⁽¹⁾;

considerando che l'accordo suddetto prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 2 000 ettolitri a dazio ridotto per i succhi di pere concentrati originari dell'Austria; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;

considerando che conviene adattare il sistema di gestione del contingente tariffario e abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 3585/88⁽²⁾ e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente

tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se nel corso del periodo contingente la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questa riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume del contingente (in hl) | Dazio contingente (%) |
|-----------------|--------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| 09.0801 | 2009 80 11 2009 80 19 | Succhi concentrati di pere, originari dell'Austria | 2 000 | 30 + AGR eventualmente applicabile |

2. Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali

calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 22. 11. 1988, pag. 3.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi

di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.

Articolo 2

1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 3, i prelievi effettuati secondo il paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

Articolo 3

1. Non appena il volume del contingente quale è definito dall'articolo 1, paragrafo 1 è esaurito a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume del contingente di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponi-

bile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riversare nel volume del contingente la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi, man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate al contingente.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 3585/88 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4241/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3584/88 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene, originarie della Svizzera (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso e approvato con la decisione 86/559/CEE (1).

considerando che l'accordo suddetto prevede in particolare l'apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per le ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene, originarie della Svizzera; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;

considerando che occorre adattare il sistema di gestione del contingente tariffario e abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 3584/88 (2) e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contin-

gente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingenziale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, nel corso del periodo contingenziale, il volume del contingente è quasi interamente utilizzato, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questo volume la totalità dei prelievi effettuati che non siano stati utilizzati e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume del contingente (in t) | Dazi contingenziale (in %) |
|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| 09.0901 | 0809 20 10 ex 0809 20 90 | Ciliege da tavola, ad eccezione delle amarene, originarie della Svizzera | 1 000 | 0 |

2. Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali

calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98.

(2) GU n. L 314 del 22. 11. 1988, pag. 1.

la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Articolo 2

1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 3, i prelievi effettuati secondo il paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

Articolo 3

1. Non appena il volume del contingente quale è definito dall'articolo 1, paragrafo 1 è esaurito a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume del contingente di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile

del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riversare nel volume del contingente la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi, man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate al contingente.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 3584/88 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4242/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3587/88 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca originari della Svezia (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato concluso e approvato con la decisione 86/558/CEE (1);

considerando che quest'ultimo accordo prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per taluni prodotti della pesca, originari della Svezia; che è necessario pertanto aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;

considerando che conviene adattare il sistema di gestione del contingente tariffario e pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 3587/88 (2) e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le importazioni dei tassi previsti per detti contingenti fino al loro esaurimento; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati; che, per rispettare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Svezia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingenziale considerato;

considerando che, negli ultimi anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

(in tonnellate)

| Stati membri | Merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglefini, freschi o refrigerati | | | Filetti di merluzzi bianchi, freschi o refrigerati | | | Sucedanei del caviale | | |
|--------------|---|--------|--------|--|------|------|-----------------------|------|------|
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 |
| Benelux | 189 | 182 | 65 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Danimarca | 20 288 | 18 568 | 16 934 | 392 | 270 | 6 | 19 | 1 | 1 |
| Germania | 413 | 32 | 54 | 128 | 43 | 171 | 6 | 22 | 14 |
| Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 |
| Spagna | 2 021 | 742 | 1 417 | 985 | 276 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Francia | 158 | 170 | 212 | 24 | 4 | 0 | 23 | 5 | 39 |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Portogallo | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regno Unito | 516 | 454 | 401 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 23 585 | 20 168 | 19 290 | 1 553 | 602 | 179 | 60 | 37 | 75 |

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.

(2) GU n. L 314 del 22. 11. 1988, pag. 8.

(in tonnellate)

| Stati membri | Altre preparazioni e conserve di aringhe | | | Altre preparazioni e conserve di pesci | | | Gamberetti | | |
|---------------|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 |
| Benelux | 10 | 15 | 12 | 66 | 52 | 41 | 17 | 0 | 0 |
| Danimarca | 30 | 70 | 98 | 58 | 59 | 189 | 10 | 31 | 0 |
| Germania | 64 | 68 | 37 | 34 | 36 | 32 | 9 | 10 | 7 |
| Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spagna | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Francia | 1 | 23 | 16 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 | 50 |
| Portogallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Regno Unito | 9 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 |
| Totale | 114 | 197 | 181 | 164 | 156 | 265 | 104 | 122 | 85 |

considerando che, negli anni presi in considerazione, i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti, che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che per il 1989 è necessario mantenere le quote per gli Stati membri, in considerazione del fatto che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare fin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria del contingente;

considerando che, tenuto conto di questi elementi, della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, della produzione comunitaria durante l'anno 1989 in particolare e dell'utilizzazione effettiva dei contingenti aperti per gli anni 1986, 1987 e 1988, la percentuale di partecipazione iniziale ai volumi contingentali può approssimativamente essere stabilita come segue:

(in tonnellate)

| Stati membri | Merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglefini | Filetti di merluzzi bianchi | Succedanei del caviale | Altre preparazioni e conserve di aringhe | Altre preparazioni e conserve di pesci | Gamberetti |
|--------------|--|-----------------------------|------------------------|--|--|------------|
| Benelux | 0,69 | 1,41 | 0,74 | 7,52 | 27,18 | 5,47 |
| Danimarca | 88,50 | 28,62 | 14,81 | 40,24 | 52,30 | 9,97 |
| Germania | 0,79 | 14,65 | 14,81 | 34,35 | 17,44 | 8,36 |
| Grecia | — | — | 15,56 | — | — | — |
| Spagna | 6,63 | 54,03 | 6,67 | 3,46 | 1,20 | 3,86 |
| Francia | 0,86 | 1,20 | 45,93 | 8,13 | 1,37 | 7,40 |
| Irlanda | — | — | — | — | — | — |
| Italia | — | — | 1,48 | — | — | 54,66 |
| Portogallo | 0,36 | — | — | — | — | 0,96 |
| Regno Unito | 2,17 | 0,09 | — | 6,30 | 0,51 | 9,32 |

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenziali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54 % di ciascuno dei volumi contingenziali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingenziale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, nel corso del periodo contingenziale, il volume del contingente è quasi interamente utilizzato, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questo volume la totalità dei prelievi effettuati che non siano stati utilizzati e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati originari della Svezia sono sospesi al livello e nel limite dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingenziale (in t) | Dazio contingenziale (in %) |
|-----------------|---------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 09.0601 | 0302 | Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: | 3 500 | 0 |
| | ex 0302 50 10 | — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: — della specie <i>Gadus morhua</i> | | |
| | 0302 62 00 | — altri pesci, esclusi fegati, uova e lattimi: — — Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | | |
| | 0302 63 00 | — — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) | | |
| 09.0603 | 0304 | Filetti di pesci e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: | 1 500 | 0 |
| | 0304 10 | — freschi o refrigerati: — — Filetti: — — — altri: | | |
| | ex 0304 10 31 | — — — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e dei pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> : — della specie <i>Gadus morhua</i> | | |
| | | | | |
| 09.0605 | 1604 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: | 250 | 0 |
| | 1604 12 | — Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: — — Aringhe: | | |
| | 1604 12 90 | — — — altri: | | |

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingenziale (in t) | Dazio contingenziale (in %) |
|-----------------|---------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 09.0607 | 1604 13 | -- Sardine, alacce e spratti: | 200 | 0 |
| | 1604 13 90 | -- -- altri | | |
| | 1604 19 | -- -- altri: | | |
| | | -- -- -- altri: | | |
| | 1604 19 99 | -- -- -- -- altri | | |
| | 1604 20 | -- altre preparazioni e conserve di pesci: | | |
| | 1604 20 90 | -- d'altri pesci | | |
| 09.0609 | 1604 30 | -- Caviale e suoi succedanei: | 60 | 0 |
| | 1604 30 90 | -- -- Succedanei del caviale | | |
| 09.0611 | 1605 | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati: | 120 | 7,5 |
| | ex 1605 20 00 | -- Gamberetti: -- -- decorticati, anche congelati, esclusi gli scampi del genere Crangon | | |

2. Nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi indicati nella seguente tabella:

| Numero d'ordine | (in %) | |
|-----------------|--------|------------|
| | Spagna | Portogallo |
| 09.0601 | 0 | 0 |
| 09.0603 | 0 | 0 |
| 09.0605 | 6,9 | 15 |
| 09.0607 | 6,9 | 15 |
| 09.0609 | 6,9 | 15 |
| 09.0611 | 6,8 | 18,8 |

3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE)

n. 3796/81 ⁽¹⁾, sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti considerati.

4. Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo concluso tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti è ripartita tra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1989, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

| Stati membri | (in tonnellate) | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Numero d'ordine 09.0601 | Numero d'ordine 09.0603 | Numero d'ordine 09.0605 | Numero d'ordine 09.0607 | Numero d'ordine 09.0609 | Numero d'ordine 09.0611 |
| Benelux | 13 | 11 | 10 | 29 | 1 | 4 |
| Danimarca | 1 673 | 232 | 54 | 56 | 4 | 6 |
| Germania | 15 | 119 | 46 | 19 | 4 | 5 |
| Grecia | — | — | — | — | 5 | — |
| Spagna | 125 | 437 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Francia | 16 | 10 | 11 | 2 | 15 | 5 |
| Italia | — | — | — | — | 1 | 35 |
| Portogallo | 7 | — | — | — | — | 1 |
| Regno Unito | 41 | 1 | 9 | 1 | — | 6 |
| | 1 890 | 810 | 135 | 108 | 32 | 65 |

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

3. La seconda parte di ogni contingente e cioè rispettivamente:

- per il numero d'ordine 09.0601: 1 610 t
- per il numero d'ordine 09.0603: 690 t
- per il numero d'ordine 09.0605: 115 t
- per il numero d'ordine 09.0607: 92 t
- per il numero d'ordine 09.0609: 28 t
- per il numero d'ordine 09.0611: 55 t

costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato, procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 sia utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali, la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.

3. Se, esaurita l'una o l'altra seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Senza pregiudizio dell'articolo 5, le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 5

1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sulla riserva comunitaria di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 7, paragrafi 3 e 4.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2, 3 e 5 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione delle riserve.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 3 e 5 renda possibili senza discontinuità le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano

che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il regolamento n. 3587/88 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4243/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per il caffè non torrefatto e non decaffeinato e il cacao in grani, interi o infranti dei codici NC 0901 11 00 e 1801 00 00 (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dei negoziati di adesione e per tener conto delle correnti di scambio tradizionali della Spagna con l'America Latina, la Comunità si è proposta di aprire, per i primi tre anni del periodo transitorio, contingenti tariffari autonomi a dazio zero di 40 000 tonnellate per il caffè non torrefatto e non decaffeinato della sottovoce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune e di 10 000 tonnellate per il cacao in grani, interi o infranti; della voce 18.01 della tariffa doganale comune; che conviene dunque aprire questi contingenti per il terzo anno d'applicazione e cioè per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci che risponde, ad un tempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri; che, per contemplare al tempo stesso normative

comunitarie specifiche, detta nomenclature è stata ampliata con l'elaborazione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata ed eventualmente i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che è necessario garantire in particolare condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti per tutti gli importatori, e l'applicazione continua a tutte le importazioni dei tassi previsti per i suddetti contingenti fino al loro esaurimento; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingenziale considerato;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici le importazioni degli Stati membri in provenienza dai paesi terzi che non beneficiano di una preferenza tariffaria equivalente hanno registrato il seguente andamento:

| | Caffè non torrefatto, non decaffeinato | | | Cacao in grani, interi o infranti | | |
|-------------|--|-----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1984 | 1985 | 1986 |
| Benelux | 161 876 | 148 039 | 123 203 | 31 406 | 50 518 | 31 511 |
| Danimarca | 41 793 | 42 169 | 37 830 | 24 | 27 | 10 |
| Germania | 320 451 | 587 445 | 363 398 | 45 393 | 63 706 | 58 885 |
| Grecia | 22 025 | 19 765 | 12 077 | 2 682 | 2 708 | 3 032 |
| Spagna | (117 191) | (121 083) | (86 692) | (37 823) | (38 923) | (15 998) |
| Francia | 103 137 | 111 283 | 100 175 | 2 785 | 5 355 | 5 767 |
| Irlanda | 191 | 163 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 129 333 | 163 912 | 118 964 | 2 874 | 3 851 | 3 444 |
| Portogallo | 11 175 | 12 382 | 15 831 | 115 | 115 | 23 |
| Regno Unito | 46 058 | 46 098 | 39 204 | 6 242 | 6 782 | 8 673 |

considerando che sulla base dei dati disponibili, e tenuto conto dei particolari elementi dei contingenti in parola, si possono stimare come indicato in appresso le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali:

| | Caffè | Cacao |
|-------------|-------|-------|
| Benelux | 0,78 | 1,69 |
| Danimarca | 0,22 | 0,01 |
| Germania | 2,29 | 2,49 |
| Grecia | 0,10 | 0,12 |
| Spagna | 95,00 | 95,00 |
| Francia | 0,56 | 0,20 |
| Irlanda | 0,01 | 0,01 |
| Italia | 0,74 | 0,14 |
| Portogallo | 0,07 | 0,01 |
| Regno Unito | 0,23 | 0,32 |

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi prodotti, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte dei contingenti tariffari comunitari ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 99% circa dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota

iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati sono sospesi al livello e nel limite dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume del contingente (in t) | Dazio contingente (in %) |
|-----------------|------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| 09.2733 | 0901 11 00 | Caffè non torrefatto, non decaffeinato | 40 000 | 0 |
| 09.2735 | 1801 00 00 | Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto | 10 000 | 0 |

2. Le importazioni dei prodotti in questione che beneficino dell'esenzione dai dazi doganali a titolo d'un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili a questi contingenti tariffari.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono suddivisi in due parti.

2. La prima parte, rispettivamente di 39 500 e 9 900 tonnellate, viene suddivisa fra gli Stati membri; le quote, espresse in tonnellate, che, salvo quanto disposto all'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, ammontano ai quantitativi seguenti espressi in tonnellate:

| | Codice NC 0901 11 00 | Codice NC 1801 00 00 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Benelux | 308 | 167 |
| Danimarca | 87 | 1 |
| Germania | 904 | 247 |
| Grecia | 38 | 12 |
| Spagna | 37 525 | 9 405 |
| Francia | 223 | 20 |
| Irlanda | 1 | 1 |
| Italia | 293 | 14 |
| Portogallo | 28 | 1 |
| Regno Unito | 93 | 32 |

3. La seconda parte, rispettivamente di 500 e 100 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito una o l'altra delle quote iniziali, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento di ogni riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1989, la frazione non utilizzata di ciascuna delle loro quote iniziali che, al 15 settembre 1989, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1989, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1989 incluso e imputabile ai contingenti tariffari comunitari

nonché, se del caso, la frazione delle loro quote iniziali che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola il quantitativo delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento delle riserve.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1989, dell'entità delle riserve dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDEOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4244/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di patate di primizia, di pomodori freschi e di piselli e fagiolini preparati o conservati, originari del Marocco (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ⁽¹⁾, prevede, all'articolo 1, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

- 39 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 86 000 tonnellate di pomodori freschi del codice NC 0702 00 10 per il periodo che va dal 15 novembre al 30 aprile, e
- 8 700 tonnellate di piselli e fagiolini dei codici NC 2004 90 50, 2005 40 00 e 2005 59 00 per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre,

originari del Marocco;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono gradualmente soppressi negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, per l'anno 1989 i dazi contingenziali sono pari al 60 % dei dazi di base relativi ai pomodori freschi ed al 50 % dei dazi di base relativi alle patate di primizia e ai piselli e fagiolini; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco ⁽²⁾, prevede che questi Stati membri differiscano, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e fino al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽⁴⁾; che pertanto il presente regolamento si applica soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori freschi, mentre si applica alla Comunità nella composizione attuale per quanto riguarda le patate di primizia e i piselli e fagiolini preparati o conservati;

considerando che, tenendo conto del fatto che per i periodi che vanno dal 15 novembre al 31 dicembre 1988 e dal 1° marzo al 30 aprile 1989, per i pomodori freschi il Marocco beneficia di un dazio doganale inferiore a quello applicabile nei confronti della Spagna e del Portogallo, conviene aprire il contingente in questione per il periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio 1989; che conviene fissare il detto contingente in ragione di un volume che in virtù della clausola «prorata temporis» è pari per questo periodo a 31 556 tonnellate; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1989;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che non occorre prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume dei contingenti dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo una procedura da determinare; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei contingenti comunitari ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari del Marocco, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingente (in t) | Dazio contingente (in %) | Applicabile nella |
|-----------------|--|---|---------------------------|---------------------------------------|---|
| 09.1115 | ex 0701 90 51 | Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo 1989 | 39 000 | 7,5 | Comunità nella composizione attuale |
| 09.1117 | ex 0702 00 10 | Pomodori freschi o refrigerati, dal 1° gennaio al 28 febbraio 1989 | 31 556 | 3,3 minimo 0,6 ECU/100 kg/netto | Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 |
| 09.1119 | 2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00 | Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati | 8 700 | 12 | Comunità nella composizione attuale |

2. Nei limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 relativi alle patate di primizia e ai piselli e fagiolini, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 3189/88.

Articolo 2

I contingenti comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace dei contingenti stessi.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti accompagnati da un certificato d'origine, e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del

volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti finché lo consente il saldo del volume del contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione al loro prelievo, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4245/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d'Israele (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele ⁽¹⁾ prevede, agli articoli 1 e 2, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

- 17 000 tonnellate di patate di primizia, del codice NC ex 0701 90 51,
- 450 tonnellate di cavoli di Cina, del codice NC ex 0704 90 90,
- 250 tonnellate di insalata «Iceberg», del codice NC ex 0705 11 90,
- 7 400 tonnellate di peperoni, del codice NC 0709 60 10,
- 6 400 tonnellate di limoni freschi, del codice ex NC 0805 30 10, e
- 2 800 tonnellate di pomodori pelati, del codice NC 2002 10 00,

originari d'Israele;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono eliminati gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, per l'anno 1989 i dazi contingenziali sono pari al 63,6% dei dazi applicabili ai peperoni e ai cavoli di Cina, al 60,0% dei dazi applicabili alle insalate «Iceberg», al 55,6% dei dazi applicabili ai limoni freschi e al 50,0% dei dazi applicabili ai pomodori pelati e alle patate di primizia; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele ⁽²⁾, prevede che questi Stati membri differiscano, rispettivamente fino al 31 dicem-

bre 1989 e fino al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽⁴⁾; che pertanto le disposizioni del presente regolamento relative ai contingenti tariffari previsti per i prodotti di questo regolamento si applicano soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1989;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che non occorre prevedere una ripartizione fra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo, sul volume dei contingenti dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno in condizioni e secondo una procedura da determinare; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei contingenti comunitari ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari d'Israele, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingente (in t) | Dazio contingente (in %) | Applicabile nella |
|-----------------|---------------|--|---------------------------|------------------------------------|---|
| 09.1309 | ex 0701 90 51 | Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo 1989 | 17 000 | 7,5 | Comunità nella composizione attuale |
| 09.1311 | ex 0704 90 90 | Cavoli di Cina, dal 1° novembre al 31 dicembre 1989 | 450 | 9,5 | Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 |
| 09.1313 | ex 0705 11 90 | Insalata «Iceberg» (<i>Lactuca sativa</i> L; varietà capitata), dal 1° novembre al 31 dicembre 1989 | 250 | 7,8 minimo 0,9 ECU/100 kg/br | Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 |
| 09.1303 | 0709 60 10 | Peperoni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 | 7 400 | 4,0 | Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 |
| 09.1315 | ex 0805 30 10 | Limoni freschi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 | 6 400 | 4,4 | Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 |
| 09.1307 | ex 2002 10 00 | Pomodori pelati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 | 2 800 | 9,0 | Comunità nella composizione attuale |

2. Nei limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, relativi alle patate di primizia e ai pomodori pelati, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 4162/87.

Articolo 2

I contingenti comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace dei contingenti stessi.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti accompagnati da un certificato d'origine, e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in

libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume dei contingenti.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione al loro prelievo, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4246/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca originari delle isole Canarie (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del protocollo n. 2 e dell'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione, i prodotti della pesca figuranti nell'allegato, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, beneficiano, all'importazione nel territorio doganale della Comunità eccetto la Spagna, di dazi ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che tale preferenza tariffaria è applicabile solo ai prodotti per cui sono state effettuate importazioni negli anni 1982, 1983 e 1984; che non esistono correnti di scambi commerciali per i suddetti prodotti originari di Ceuta e Melilla e che pertanto non occorre aprire contingenti per i prodotti originari di questi territori; che, per quanto concerne i suddetti prodotti originari delle isole Canarie, i volumi contingenti, calcolati in base al suddetto articolo 3, ammontano a:

- 604 tonnellate per taluni prodotti dei codici NC ex 0301, ex 0302, ex 0303 e ex 0304,
- 3 429 tonnellate per i prodotti dei codici NC ex 0306 e ex 0307,
- 539 tonnellate per i prodotti dei codici NC da 1604 11 00 a 1604 30 90,
- 227 tonnellate per i prodotti del codice NC 2301 20 00;

che non esistono importazioni per quanto riguarda gli altri prodotti;

considerando che i prodotti importati nel limite di questi contingenti tariffari beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti all'articolo 173 dell'atto di adesione e a condizione che siano rispettati i prezzi di riferimento; che a norma del regolamento (CEE) n. 3482/88 (1), il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità a dieci di preparazioni e conserve di sardine della specie *Sardina pilchardus*, in provenienza dalla Spagna, è ridotto forfettariamente di 5 punti; che tuttavia, se i prodotti in questione sono introdotti in Portogallo, i dazi applicabili devono essere calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 839/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo (2), la riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità a dieci in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ai prodotti della pesca importati dalla Spagna e dal Portogallo è totalmente sospesa dal momento in cui tali dazi raggiungono il livello di 2% o meno;

considerando che per taluni prodotti di cui all'allegato del presente regolamento è possibile che la Comunità adotti un regime tariffario più favorevole rispetto a quello attualmente in vigore nell'ambito dei contingenti o delle sospensioni tariffarie; che in tale eventualità è opportuno accordare ai prodotti originari delle isole Canarie un trattamento così favorevole come quello accordato agli stessi prodotti provenienti dalla parte della Spagna che è compresa nel territorio doganale della Comunità, come previsto dall'articolo 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previsto per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che nella fattispecie non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, senza pregiudizio dei prelievi, sui volumi contingenti, dei quantitativi corrispondenti al loro fabbisogno, alle condizioni e secondo le procedure previste all'articolo 2, paragrafo 1; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, nel corso del periodo contingente, il volume del contingente è quasi interamente utilizzato, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questo volume la totalità dei prelievi effettuati che non siano stati utilizzati e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

(1) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, ad esclusione della Spagna, per i prodotti originari delle isole Canarie, elencati nell'allegato sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato.

Entro i limiti di questi contingenti tariffari la Repubblica portoghese applica dazi doganali calcolati secondo le disposizioni pertinenti dell'atto di adesione.

2. Per essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari i prodotti in questione devono rispettare i prezzi di riferimento che sono loro applicabili.

3. I prodotti della pesca oggetto di questo articolo, ad eccezione delle farine, delle polveri e degli agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei e di molluschi, del codice NC ex 2301 20 00, possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, qualunque sia lo stato della loro presentazione, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

- della menzione «Origine: isole Canarie», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità, stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20 millimetri,
- del peso netto, in chilogrammi, di pesce contenuto negli imballaggi.

Inoltre, le derrate alimentari preimballate, dei codici NC da 1604 11 00 a 1604 30 90, devono contenere su ciascun imballaggio immediato, in maniera da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile la menzione «Fabbricato nelle isole Canarie», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Il presente paragrafo è applicabile fatte salve le norme specifiche previste nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati ⁽¹⁾, nonché nel regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per gamberetti grigi del genere «Cran-gon crangon» ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3940/87 ⁽³⁾.

4. In caso di modifica o di sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi per uno dei prodotti ripresi in allegato al presente regolamento, i dazi applicabili a tale prodotto originario delle isole Canarie debbono automaticamente essere uguali a quelli applicabili nei riguardi dello stesso prodotto proveniente dalla parte

della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio dei contingenti, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile dei contingenti.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 3, i prelievi effettuati secondo il paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingenziale.

Articolo 3

1. Non appena il volume dei contingenti quale è definito dall'articolo 1, paragrafo 1 è esaurito a concorrenza almeno dell'80%, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume dei contingenti di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume dei contingenti.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riversare nel volume dei contingenti la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate dei contingenti comunitari.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenziali.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate al contingente.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

ALLEGATO

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume del contingente (in tonnellate) | Dazi contingentali (%) |
|-----------------|------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09.0405 | 0301 | Pesci vivi: | | |
| | | – altri pesci vivi: | | |
| | 0301 91 00 | – – Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) | | 6 |
| | 0301 92 00 | – – Anguille (<i>Anguilla</i> spp.) | | 0 |
| | 0301 93 00 | – – Carpe | | 4 |
| | 0301 99 | – – altri: | | |
| | | – – – di acqua dolce: | | |
| | 0301 99 11 | – – – Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) | | 0 |
| | 0302 | Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: | | |
| | | – Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | |
| | 0302 11 00 | – – Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) | | 6 |
| | 0302 12 00 | – – Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) | | 0 |
| | | – Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalmidi</i> e <i>Citaridi</i>) esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | |
| | 0302 21 | – – Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>): | | |
| | 0302 21 10 | – – – Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) | | 0 |
| | 0302 21 30 | – – – Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>) | | 4 |
| | 0302 21 90 | – – – Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>) | | 7,5 |
| | 0302 22 00 | – – Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>) | 604 | 7,5 |
| | 0302 23 00 | – – Sogliole (<i>Solea</i> spp.) | | 7,5 |
| | 0302 29 00 | – – altri | | 7,5 |
| | | – Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | |
| | 0302 31 | – – Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>): | | |
| | 0302 31 90 | – – – altri | | 11 |
| | 0302 32 | – – Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>): | | |
| | 0302 32 90 | – – – altri | | 11 |
| | 0302 33 | – – Tonnetti striati: | | |
| | 0302 33 90 | – – – altri | | 11 |
| | 0302 39 | – – altri: | | |
| | 0302 39 90 | – – – altri | | 11 |
| | 0302 40 | – Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | |
| | 0302 40 90 | – – dal 16 giugno al 14 febbraio | | 7,5 |
| | 0302 50 | – Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | |
| | 0302 50 10 | – – della specie <i>Gadus morhua</i> | | 6 |
| | 0302 50 90 | – – altri merluzzi | | 6 |
| | | – altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | |
| | 0302 61 | – – Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>): | | |
| | 0302 61 10 | – – – Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> | | 11,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|------------|--|----------------|-----------|
| 09.0405 (segue) | 0302 61 30 | -- -- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> app.) | | 7,5 |
| | | -- -- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>): | | |
| | 0302 61 99 | -- -- dal 16 giugno al 14 febbraio | | 6,5 |
| | 0302 62 00 | -- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | | 7,5 |
| | 0302 63 00 | -- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) | | 7,5 |
| | 0302 64 | -- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>): | | |
| | 0302 64 90 | -- -- dal 16 giugno al 14 febbraio | | 7,5 |
| | 0302 65 | -- Squali: | | |
| | 0302 65 10 | -- -- Spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.) | | 4 |
| | 0302 65 90 | -- -- altri | | 4 |
| | 0302 66 00 | -- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.) | | esenzione |
| | 0302 69 | -- altri: | | |
| | | -- -- di acqua dolce: | | |
| | 0302 69 11 | -- -- Carpe | | 4 |
| | | -- -- di mare: | | |
| | | -- -- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>] della sottovoce 0302 33: | | |
| | 0302 69 25 | -- -- altri | | 11 |
| | | -- -- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.): | | |
| | 0302 69 31 | -- -- della specie <i>Sebaste marinus</i> | | 4 |
| | 0302 69 33 | -- -- altri | | 4 |
| | 0302 69 35 | -- -- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> | | 6 |
| | 0302 69 41 | -- -- Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>) | | 7,5 |
| | 0302 69 45 | -- -- Molve (<i>Molva</i> spp.) | 604 (segue) | 7,5 |
| | 0302 69 51 | -- -- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>) | | 7,5 |
| | 0302 69 55 | -- -- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.) | | 7,5 |
| | 0302 69 61 | -- -- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp. | | 7,5 |
| | 0302 69 65 | -- -- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) | | 7,5 |
| ex | 0302 69 65 | -- -- Naselli argentati (<i>Merluccius bilinearis</i>) | | 4 |
| | 0302 69 71 | -- -- Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.) | | 7,5 |
| | 0302 69 75 | -- -- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.) | | 7,5 |
| | 0302 69 81 | -- -- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.) | | 7,5 |
| | 0302 69 85 | -- -- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>) | | 7,5 |
| | 0302 69 95 | -- -- altri | | esenzione |
| | 0302 70 00 | -- Fegati, uova e lattimi | | 5 |
| | 0303 | Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: | | |
| | 0303 10 00 | -- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi | | 0 |
| | | -- altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | |
| | 0303 21 00 | -- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>) | | 6 |
| | 0303 22 00 | -- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) | | 0 |
| | | -- Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalamidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | |
| | 0303 31 | -- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>): | | |
| | 0303 31 10 | -- -- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) | | esenzione |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--------------------|---|---|--|-----------|--|
| 09.0405 (segue) | 0303 31 30 | — — — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>) | | 4 | |
| | 0303 31 90 | — — — Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>) | | 7,5 | |
| | 0303 32 00 | — — Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>) | | 7,5 | |
| | 0303 33 00 | — — Sogliole (<i>Solea</i> spp.) | | 7,5 | |
| | 0303 39 | — — altri: | | | |
| | 0303 39 10 | — — — Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>) | | 7,5 | |
| | 0303 39 90 | — — — altri | | 7,5 | |
| | | | — Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | |
| | 0303 41 | — — Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>): | | | |
| | 0303 41 90 | — — — altri | | 11 | |
| | 0303 42 | — — Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>): | | | |
| | 0303 42 90 | — — — altri | | 11 | |
| | 0303 43 | — — Tonnetti striati: | | | |
| | 0303 43 90 | — — — altri | | 11 | |
| | 0303 49 | — — altri: | | | |
| | 0303 49 90 | — — — altri | | 11 | |
| | 0303 50 | — Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | | |
| | 0303 50 90 | — — dal 16 giugno al 14 febbraio | | esenzione | |
| | 0303 60 | — Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | | |
| | 0303 60 11 | — — della specie <i>Gadus morhua</i> | | 6 | |
| | 0303 60 19 | — — della specie <i>Gadus ogac</i> | | 7,5 | |
| | 0303 60 90 | — — della specie <i>Gadus macrocephalus</i> | | 7,5 | |
| | | | — altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi: | | |
| | 0303 71 | — — Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>): | | | |
| | 0303 71 10 | — — — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> | | 11,5 | |
| | 0303 71 30 | — — — Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.) | | 7,5 | |
| | | | — — — Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>): | | |
| | 0303 71 99 | — — — — dal 16 giugno al 14 febbraio | | 7,5 | |
| | 0303 72 00 | — — Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | | 7,5 | |
| | 0303 73 00 | — — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) | | 7,5 | |
| | 0303 74 | — — Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>): | | | |
| | | | — — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> : | | |
| | 0303 74 19 | — — — — dal 16 giugno al 14 febbraio | | 10 | |
| | 0303 74 90 | — — — della specie <i>Scomber australasicus</i> | | 7,5 | |
| | 0303 75 | — — Squali: | | | |
| | 0303 75 10 | — — — Spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.) | | 4 | |
| | 0303 75 90 | — — — altri | | 4 | |
| | 0303 76 00 | — — Anguille (<i>Anguilla</i> spp.) | | 0 | |
| | 0303 77 00 | — — Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>) | | 7,5 | |
| | 0303 78 | — — Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.): | | | |
| | 0303 78 10 | — — — Naselli del genere <i>Merluccius</i> | | 7,5 | |
| | ex 0303 78 10 | — — — Naselli argentati (<i>Merluccius bilinearis</i>) | | 4 | |
| 0303 78 90 | — — — Naselli del genere <i>Urophycis</i> | | 7,5 | | |
| 0303 79 | — — altri: | | | | |
| | | — — — di acqua dolce: | | | |

604
(segue)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------|---------------|---|----------------|-----------|
| 09.0405 (segue) | 0303 79 11 | — — — — Carpe — — — — di mare: — — — — Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43: | | 4 |
| | 0303 79 31 | — — — — — altri — — — — Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.): | | 11 |
| | 0303 79 35 | — — — — — della specie Sebastes marinus | | 4 |
| | 0303 79 37 | — — — — — altri | | 4 |
| | 0303 79 41 | — — — — Pesci della specie Boreogadus saida | | 6 |
| | 0303 79 45 | — — — — Merlani (Merlangus merlangus) | | 7,5 |
| | 0303 79 51 | — — — — Molve (Molva spp.) | | 7,5 |
| | 0303 79 55 | — — — — Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) — — — — Pesci della specie Orcynopsis unicolor: | | 7,5 |
| | 0303 79 63 | — — — — — dal 16 giugno al 14 febbraio | | 10 |
| | 0303 79 65 | — — — — Acciughe (Engraulis spp.) | | 7,5 |
| | 0303 79 71 | — — — — Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp. | | 7,5 |
| | 0303 79 73 | — — — — Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) | | 7,5 |
| | 0303 79 75 | — — — — Pesci castagna (Brama spp.) | | 7,5 |
| | 0303 79 81 | — — — — Rane pescatrici (Lophius spp.) | | 7,5 |
| | 0303 79 83 | — — — — Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) | | 7,5 |
| | 0303 79 99 | — — — — altri | | 7,5 |
| | 0303 80 00 | — Fegati, uova e lattimi | | 5 |
| | 0304 | Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: | 604 (segue) | |
| | 0304 10 | — freschi o refrigerati: — — Filetti: — — — di pesci di acqua dolce: | | |
| | 0304 10 11 | — — — — di trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | | 6 |
| | 0304 10 13 | — — — — di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) | | 0 |
| | ex 0304 10 19 | — — — — Filetti di anguille e di carpe — — — — altri: | | esenzione |
| | 0304 10 31 | — — — — di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida | | 9 |
| | 0304 10 39 | — — — — altri: — — — — altra carne di pesce (anche tritata): | | 9 |
| | ex 0304 10 91 | — — — — Carni diverse dai filetti di trote, salmoni, anguille e carpe | | esenzione |
| | 0304 10 99 | — — — — altri | | esenzione |
| | 0304 20 | — Filetti congelati: — — di pesci di acqua dolce: | | |
| | 0304 20 11 | — — — — di trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) | | 6 |
| | 0304 20 13 | — — — — di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) | | 0 |
| | ex 0304 20 19 | — — — — di anguille e di carpe — — — — di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida: | | esenzione |
| | 0304 20 21 | — — — — della specie Gadus macrocephalus | | 7,5 |
| | 0304 20 29 | — — — — altri | | 7,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--------------------|------------|---|---|-----------|-----------|
| 09.0405 (segue) | 0304 20 31 | -- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) | | 7,5 | |
| | 0304 20 33 | -- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | | 7,5 | |
| | | -- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.): | | | |
| | | 0304 20 35 | -- della specie <i>Sebastes marinus</i> | | 6 |
| | | 0304 20 37 | -- altri | | 6 |
| | | 0304 20 41 | -- di merlani (<i>Merlangus merlangus</i>) | | 7,5 |
| | | 0304 20 43 | -- di molve (<i>Molva</i> spp.) | | 7,5 |
| | | 0304 20 45 | -- di tonni (del genere <i>Thunnus</i>), e pesci del genere <i>Euthynnus</i> | | 9 |
| | | | -- di sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> : | | |
| | | 0304 20 51 | -- della specie <i>Scomber australasicus</i> | | 7,5 |
| | | 0304 20 53 | -- altri | | 7,5 |
| | | | -- di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.): | | |
| | | 0304 20 57 | -- di naselli del genere <i>Merluccius</i> | | 7,5 |
| | | 0304 20 59 | -- di naselli del genere <i>Urophycis</i> | | 7,5 |
| | | | -- di squali: | | |
| | | 0304 20 61 | -- di spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.) | | 7,5 |
| | | 0304 20 69 | -- di altri squali | | 7,5 |
| | | 0304 20 71 | -- di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>) | | 7,5 |
| | | 0304 20 73 | -- di passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>) | | 7,5 |
| | | 0304 20 75 | -- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) | | 7,5 |
| | | 0304 20 79 | -- di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.) | | 7,5 |
| | | 0304 20 81 | -- di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.) | | 7,5 |
| | | 0304 20 83 | -- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.) | | 7,5 |
| | | 0304 20 99 | -- altri | | 7,5 |
| | | 0304 90 | -- altri: | | |
| | ex | 0304 90 10 | -- Carni, diverse dai filetti di trote, salmoni, anguille e carpe congelate | | esenzione |
| | | | -- altri: | | |
| | | | -- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>): | | |
| | | 0304 90 25 | -- dal 16 giugno al 14 febbraio | | esenzione |
| | | 0304 90 31 | -- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.) | | 4 |
| | | | -- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> : | | |
| | | 0304 90 35 | -- della specie <i>Gadus macrocephalus</i> | | 7,5 |
| | | 0304 90 38 | -- della specie <i>Gadus morhua</i> | | 6 |
| | 0304 90 39 | -- altri | | 7,5 | |
| | 0304 90 41 | -- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) | | 7,5 | |
| | 0304 90 45 | -- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | | 7,5 | |
| | | -- di naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.): | | | |
| | 0304 90 47 | -- di naselli del genere <i>Merluccius</i> | | 7,5 | |
| ex | 0304 90 47 | -- della specie <i>Merluccius bilinearis</i> | | 4 | |
| | 0304 90 49 | -- di naselli del genere <i>Urophycis</i> | | 7,5 | |
| | 0304 90 51 | -- di rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.) | | 7,5 | |
| | 0304 90 55 | -- di pesci castagna (<i>Brama</i> spp.) | | 7,5 | |
| | 0304 90 57 | -- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.) | | 7,5 | |
| | 0304 90 59 | -- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>) | | 7,5 | |
| ex | 0304 90 99 | -- Carni di pesce, filetti diversi da quelli congelati, di specie menzionate in questo regolamento sotto la voce 0303 | 604 (segue) | esenzione | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|------------|--|-------|-----------|
| 09.0407 | 0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia: – congelati: | | |
| | 0306 11 00 | – – Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jassus</i> spp.) | | 6,2 |
| | 0306 12 | – – Astici (<i>Homarus</i> spp.): | | |
| | 0306 12 10 | – – – interi | | esenzione |
| | 0306 12 90 | – – – altri | | esenzione |
| | 0306 13 | – – Gamberetti: | | |
| | 0306 13 10 | – – – Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i> | | 6 |
| | 0306 13 30 | – – – Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i> | | 9 |
| | 0306 13 90 | – – – altri | | 9 |
| | 0306 14 | – – Granchi: | | |
| | 0306 14 10 | – – – Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i> | | 4 |
| | 0306 14 30 | – – – Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>) | | 7,5 |
| | 0306 14 90 | – – – altri | | 7,5 |
| | 0306 19 | – – altri: | | |
| | 0306 19 10 | – – – Gamberi | | 7,5 |
| | 0306 19 30 | – – – Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>) | | 6 |
| | 0306 19 90 | – – – altri ad esclusione del krill, destinato alla trasformazione | | 6 |
| | | – non congelati: | | |
| | 0306 21 00 | – – Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.) | | 6,2 |
| | 0306 22 | – – Astici (<i>Homarus</i> spp.): | | |
| | 0306 22 10 | – – – vivi | | esenzione |
| | | – – – altri: | 3 429 | |
| | 0306 22 91 | – – – – interni | | esenzione |
| | 0306 22 99 | – – – – altri | | esenzione |
| | 0306 23 | – – Gamberetti: | | |
| | 0306 23 10 | – – – Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i> | | 6 |
| | | – – – Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i> : | | |
| | 0306 23 31 | – – – – freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore | | 9 |
| | 0306 23 39 | – – – – altri | | 9 |
| | 0306 23 90 | – – – – altri | | 9 |
| | 0306 24 | – – Granchi: | | |
| | 0306 24 10 | – – – Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i> | | 4 |
| | 0306 24 30 | – – – Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>) | | 7,5 |
| | 0306 24 90 | – – – altri | | 7,5 |
| | 0306 29 | – – altri: | | |
| | 0306 29 10 | – – – Gamberi | | 7,5 |
| | 0306 29 30 | – – – Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>) | | 6 |
| | 0306 29 90 | – – – altri | | 6 |
| | 0307 | Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia: | | |
| | 0307 10 | – Ostriche: | | |
| | 0307 10 90 | – – altre | | 9 |
| | | – Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St. Jacques</i>) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> : | | |
| | 0307 21 00 | – – vivi, freschi o refrigerati | | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--------------------|---|---|--|------------------|-----|
| 09.0407 (segue) | 0307 29 | -- altri: | | | |
| | 0307 29 10 | -- -- Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati | | 4 | |
| | 0307 29 90 | -- -- altri | | 4 | |
| | | | -- Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.): | | |
| | 0307 31 | -- -- vivi, freschi o refrigerati: | | | |
| | 0307 31 10 | -- -- -- <i>Mytilus</i> spp. | | | 3,7 |
| | 0307 31 90 | -- -- -- <i>Perna</i> spp. | | | 4 |
| | 0307 39 | -- -- altri: | | | |
| | 0307 39 10 | -- -- -- <i>Mytilus</i> spp. | | | 3,7 |
| | 0307 39 90 | -- -- -- <i>Perna</i> spp. | | | 4 |
| | | | -- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiolo</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.): | | |
| | 0307 41 | -- -- vivi, freschi o refrigerati: | | | |
| | 0307 41 10 | -- -- -- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiolo</i> spp.) | | | 4 |
| | | | -- -- -- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.): | | |
| | 0307 41 91 | -- -- -- -- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i> | | | 3 |
| | 0307 41 99 | -- -- -- -- altri | | | 4 |
| | 0307 49 | -- -- altri: | | | |
| | | | -- -- -- congelati: | | |
| | | | -- -- -- -- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiolo</i> spp.): | | |
| | 0307 49 11 | -- -- -- -- del genere <i>Sepiolo</i> diverse dalla <i>Sepiolo rondeleti</i> | | | 4 |
| | 0307 49 19 | -- -- -- -- altri | | | 4 |
| | | | -- -- -- -- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.): | | |
| | | | -- -- -- -- -- <i>Loligo</i> spp.: | 3 429 (segue) | |
| | 0307 49 31 | -- -- -- -- -- <i>Loligo vulgaris</i> | | | 3 |
| | 0307 49 33 | -- -- -- -- -- <i>Loligo pealei</i> | | | 3 |
| | 0307 49 39 | -- -- -- -- -- altri | | | 3 |
| | 0307 49 51 | -- -- -- -- -- <i>Ommastrephes sagittatus</i> | | | 3 |
| | 0307 49 59 | -- -- -- -- -- altri | | | 4 |
| | | | -- -- -- -- -- altri: | | |
| | 0307 49 71 | -- -- -- -- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiolo</i> spp.) | | | 4 |
| | | | -- -- -- -- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodar</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.): | | |
| | 0307 49 91 | -- -- -- -- -- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i> | | | 3 |
| | 0307 49 99 | -- -- -- -- -- altri | | | 4 |
| | | -- Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.): | | | |
| 0307 51 00 | -- -- vivi, freschi o refrigerati | | | 4 | |
| 0307 59 | -- -- altri: | | | | |
| 0307 59 10 | -- -- -- congelati | | | 4 | |
| 0307 59 90 | -- -- -- altri | | | 4 | |
| | | -- -- -- -- altri: | | | |
| ex 0307 91 00 | -- -- Molluschi vivi, freschi o refrigerati | | | esenzione | |
| 0307 99 | -- -- altri: | | | | |
| | | -- -- -- congelati: | | | |
| 0307 99 11 | -- -- -- -- Totani <i>Illex</i> spp. | | | 4 | |
| 0307 99 13 | -- -- -- -- Veneri incrociolate o vongole ed altre specie della famiglia <i>Veneridae</i> | | | 4 | |
| ex 0307 99 19 | -- -- -- -- altri molluschi | | | 4 | |
| ex 0307 99 90 | -- -- -- -- altri molluschi | | | 4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|---------------|--|-----|-----------|
| 09.0409 | 1604 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: | | |
| | | - Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: | | |
| | 1604 11 00 | - - Salmoni | | 2,7 |
| | 1604 12 | - - Aringhe: | | |
| | 1604 12 10 | - - - Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati | | 7,5 |
| | 1604 12 90 | - - - altri | | 10 |
| | 1604 13 | - - Sardine, alacce e spratti: | | |
| | ex 1604 13 10 | - - - Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> | | 10,9 |
| | | - - - altre sardine | | 10,9 |
| | 1604 13 90 | - - - altri | | 10 |
| | 1604 14 | - - Tonni, palamite e sarde (<i>Sarda</i> spp.): | | |
| | 1604 14 10 | - - - Tonni e palamite | | 12 |
| | 1604 14 90 | - - - Sarde (<i>Sarda</i> spp.) | | 12,5 |
| | 1604 15 | - - Sgombri: | | |
| | 1604 15 10 | - - - delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> | | 12,5 |
| | 1604 15 90 | - - - della specie <i>Scomber australasicus</i> | | 10 |
| | 1604 16 00 | - - Acciughe | | 12,5 |
| | 1604 19 | - - altri: | | |
| | 1604 19 10 | - - - Salmonidi, diversi dai salmoni | 539 | 3,5 |
| | 1604 19 30 | - - - Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] | | 12 |
| | 1604 19 50 | - - - Pesci della specie <i>Ocrynopsis unicolor</i> | | 12,5 |
| | | - - - altri: | | |
| | 1604 19 91 | - - - - Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati | | 7,5 |
| | 1604 19 99 | - - - - altri | | 10 |
| | 1604 20 | - altre preparazioni e conserve di pesci: | | |
| | 1604 20 10 | - - di salmoni | | 2,7 |
| | 1604 20 30 | - - di salmonidi, diversi dai salmoni | | 3,5 |
| | 1604 20 40 | - - di acciughe | | 12,5 |
| | ex 1604 20 50 | - - di sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> | | 10,9 |
| | ex 1604 20 50 | - - altri sardine | | 10,9 |
| | ex 1604 20 50 | - - d'altre sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Ocrynopsis unicolor</i> | | 12,5 |
| | 1604 20 70 | - - di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i> | | 12 |
| | 1604 20 90 | - - di altri pesci | | 10 |
| | 1604 30 | - Caviale e suoi succedanei: | | |
| | 1604 30 10 | - - Caviale (uova di storioni) | | 15 |
| | 1604 30 90 | - - Succedanei del caviale | | 15 |
| 09.0411 | 2301 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: | | |
| | ex 2301 20 00 | - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi | 227 | esenzione |

REGOLAMENTO (CEE) N. 4247/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per «boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni, eccetto la produzione di marmellata interamente a base di «boysenberries» (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità in «boysenberries» dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente il dazio doganale per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di volume adeguato; che per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione di questi frutti nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario ad un quantitativo di 1 500 tonnellate, aprire detto contingente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 e fissare il dazio contingente al 15 %;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingente le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la

procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 1; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, nel corso del periodo contingente, il volume del contingente è quasi interamente utilizzato, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questo volume la totalità dei prelievi effettuati che non siano stati utilizzati e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume del contingente (in t) | Dazio contingente (in %) |
|-----------------|---------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 09.2729 | ex 0811 90 90 | «Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni, eccetto la produzione di marmellata interamente a base di «boysenberries» | 1 500 | 15 |

2. Nei limiti di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione.

3. Il controllo dell'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare prescritta s'effettua in conformità alle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 3, i prelievi effettuati secondo il paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingente.

Articolo 3

1. Non appena il volume del contingente quale è definito dall'articolo 1, paragrafo 1 è esaurito a concorrenza almeno dell'80%, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume del contingente di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli

Stati membri devono riversare nel volume del contingente la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi, man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate al contingente.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4248/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti petroliferi, raffinati in Spagna e di taluni tessuti di cotone, in provenienza dalla Spagna (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo gli articoli 30 e 31 dell'atto di adesione i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai prodotti qui di seguito indicati sono progressivamente soppressi nel quadro di contingenti tariffari comunitari di:

- 1 424 000 tonnellate, per taluni prodotti petroliferi del capitolo 27 della nomenclatura combinata, raffinati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, e
- 2 013 tonnellate, per taluni tessuti di cotone, in provenienza dalla Spagna;

considerando che il 1° gennaio 1989 tali dazi sono ridotti al 47,5 % dei dazi di base; che i dazi di base sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 4161/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1);

considerando che il regolamento (CEE) n. 839/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle

importazioni dalla Spagna e dal Portogallo (2), prevede la sospensione totale della riscossione dei dazi doganali applicabili, nella Comunità a dieci, a detti prodotti importati dalla Spagna a decorrere dal momento in cui tali dazi hanno raggiunto il livello del 2 % o meno; che è dunque opportuno, per fissare i dazi applicabili all'importazione di questi prodotti, aprire per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 tali contingenti tariffari comunitari per questi prodotti ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che l'articolo 1 del protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione originari della Spagna; che di conseguenza il contingente tariffario comunitario è applicabile soltanto nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

(in tonnellate)

| Stato membro | Taluni prodotti petroliferi del capitolo 27 della nomenclatura combinata | | | Taluni tessuti di cotone del capitolo 52 della nomenclatura combinata | | |
|--------------|--|---------|---------|---|-------|-------|
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 |
| Benelux | 13 794 | 347 936 | 404 873 | 225 | 23 | 458 |
| Danimarca | 72 | 14 055 | 5 880 | 50 | 34 | 100 |
| Germania | 6 293 | 362 533 | 235 958 | 148 | 51 | 667 |
| Grecia | 244 | 87 | 25 850 | — | 8 | 10 |
| Francia | 296 450 | 560 176 | 334 737 | 1 279 | 1 268 | 1 649 |
| Irlanda | 16 967 | 822 132 | 379 945 | 59 | 14 | 63 |
| Italia | 81 421 | 191 110 | 67 820 | 408 | 36 | 593 |
| Regno Unito | 191 587 | 949 602 | 900 900 | 436 | 72 | 342 |

(1) GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 1.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione, e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono approssimativamente determinarsi come segue:

| Stato membro | Prodotti petroliferi | Tessuti di cotone |
|--------------|----------------------|-------------------|
| Benelux | 12,35 | 8,84 |
| Danimarca | 0,32 | 2,31 |
| Germania | 9,74 | 10,85 |
| Grecia | 0,42 | — |
| Francia | 19,18 | 52,56 |
| Irlanda | 19,63 | 1,80 |
| Italia | 5,48 | 12,99 |
| Regno Unito | 32,88 | 10,65 |

considerando che per il 1989 è necessario mantenere le quote per gli Stati membri, in considerazione del fatto che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare fin dal 1989 la base amministrativa e tecnica per una gestione comunitaria del contingente;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascun volume contingente in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la propria quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54 % del volume contingente dei prodotti petroliferi ed al 60 % del volume contingente dei tessuti di cotone;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle

proprie quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se nel corso del periodo contingente la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questa riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti petroliferi raffinati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità e dei tessuti di cotone in provenienza dalla Spagna, di seguito elencati, sono sospesi totalmente nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingente (in t) | Dazio contingente (in %) |
|-----------------|------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 09.0313 | 2710 00 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base: | 1 424 000 | |
| | | — Oli leggeri: | | |
| | | — — destinati ad altri usi: | | |
| | | — — — Benzine speciali: | | |
| | 2710 00 21 | — — — — Acqua ragia minerale | | |
| | 2710 00 25 | — — — — altre | 0 | |
| | | — — — — altri: | 0 | |
| | | — — — — Benzine per motori: | | |

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingente (in t) | Dazio contingente (in %) | |
|--------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|--|
| 09.0313 (segue) | 2710 00 31 | ----- Benzine avio ----- altre, aventi tenore di piombo: | 1 424 000 (segue) | 0 | |
| | 2710 00 33 | ----- inferiore o uguale a 0,013 g per l | | 0 | |
| | 2710 00 35 | ----- superiore a 0,013 g per l | | 0 | |
| | 2710 00 37 | ----- Carboturbi tipo benzina | | 0 | |
| | 2710 00 39 | ----- altri oli leggeri | | 0 | |
| | | - Oli medi: | | | |
| | | - - destinati ad altri usi: | | | |
| | | - - - Petrolio lampante: | | | |
| | 2710 00 51 | ----- Carboturbi | | 0 | |
| | 2710 00 55 | ----- altro | | 0 | |
| | 2710 00 59 | ----- altri | | 0 | |
| | | - Oli pesanti: | | | |
| | | - - Oli lubrificanti ed altri:: | | | |
| | 2710 00 99 | ----- destinati ad altri usi | | 0 | |
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati: | | | | |
| | - Vaselina: | | | | |
| 2712 10 90 | - - altra | 0 | | | |
| 09.0315 | 5208 | Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² | 2 013 | 0 | |
| | 5209 | Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² | | 0 | |
| | 5210 | Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² | | 0 | |
| | 5211 | Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore a 200 g/m ² | | 0 | |
| | 5212 | Altri tessuti di cotone | | 0 | |

Articolo 2

(in tonnellate)

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte, rispettivamente di 768 960 e di 1 210 tonnellate di ciascun contingente tariffario, viene ripartita tra alcuni Stati membri; le quote valide sino al 31 dicembre 1989 ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

| | |
|-------------|---------|
| Benelux | 94 967 |
| Danimarca | 2 460 |
| Germania | 74 896 |
| Grecia | 3 230 |
| Francia | 147 487 |
| Irlanda | 150 947 |
| Italia | 42 139 |
| Regno Unito | 252 834 |

a) Taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della nomenclatura combinata, raffinati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità:

b) Taluni tessuti di cotone, del capitolo 52 della nomenclatura combinata:

(in tonnellate)

| | |
|-------------|-----|
| Benelux | 105 |
| Danimarca | 27 |
| Germania | 130 |
| Grecia | 10 |
| Francia | 635 |
| Irlanda | 20 |
| Italia | 155 |
| Regno Unito | 128 |

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, ossia:

— 655 040 tonnellate, per i prodotti petroliferi del capitolo 27 della nomenclatura combinata, e

— 803 tonnellate, per i tessuti di cotone, del capitolo 52 della nomenclatura combinata,

costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — viene utilizzata per il 90% o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10% della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90% o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5% della sua quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90% o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Senza pregiudizio dell'articolo 5, ciascuna quota complementare prelevata in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 5

1. Non appena la riserva dei contingenti tariffari quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80%, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sulla riserva comunitaria di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato della Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 7, paragrafo 4.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione delle riserve.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono, per quanto concerne i tessuti di cotone, all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri per i tessuti di cotone viene rilevato in base alle importazioni, imputate alla loro quota.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri, relative ai prodotti petroliferi viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in parola, presentati in dogana, accompagnati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano in merito alle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4249/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7.visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3951/84⁽⁴⁾, le esportazioni di cascami e rottami di alluminio e di piombo sono state subordinate, per il 1988, ad un'autorizzazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri secondo determinate modalità; che detto regime scade il 31 dicembre 1988 e che appare opportuno mantenerlo per il 1989 al fine di poter seguire attentamente l'evoluzione delle esportazioni dei prodotti in questione;

considerando che occorre peraltro sottoporre alla stessa procedura le esportazioni di cascami e rottami di zinco;

considerando che, per l'insieme delle materie contenenti rame, i raffinatori comunitari continuano ad incontrare difficoltà di approvvigionamenti; che queste difficoltà derivano in particolare dall'attuale situazione di squilibrio delle misure tariffarie e non tariffarie sul mercato mondiale del rame; che è quindi opportuno mantenere nel 1989 per le esportazioni di ceneri e residui, nonché di cascami e rottami di rame il sistema di contingentamento vigente nel 1988 a norma del regolamento (CEE) n. 3951/87;

considerando che le stime del fabbisogno rappresentano un buon criterio di ripartizione dei contingenti per le esportazioni verso i paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento si applicano soltanto alle esportazioni, al di fuori del territorio doganale della Comunità, delle merci che rispondono ai requisiti degli articoli 9 e 10 del trattato;

considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, recante disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario⁽⁵⁾, si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione lo stabiliscono;

considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 è stato consultato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, le esportazioni, al di fuori del territorio doganale della Comunità, di cascami ed avanzi di alluminio del codice NC 7602 00 00, di cascami ed avanzi di piombo del codice NC 7802 00 00 e di cascami ed avanzi di zinco del codice NC 7902 00 00, i quali rispondono ai requisiti degli articoli 9 e 10 del trattato, sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente, per tutte le quantità richieste, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dal deposito della domanda, dietro presentazione da parte del richiedente di un contratto commerciale per l'insieme delle quantità domandate.

L'autorizzazione è valida per due mesi.

3. Per quanto riguarda i cascami e gli avanzi di zinco l'autorizzazione di esportazione precisa inoltre a titolo di informazione complementare se l'operazione riguarda specificamente avanzi di leghe di zinco, provenienti dalla parte metallica non ferrosa pesante ottenuta mediante la frantumazione del materiale fuori uso (autovetture, elettrodomestici).

Articolo 2

Per il 1989 sono fissati i seguenti contingenti comunitari all'esportazione:

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.⁽²⁾ GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 6.

| <i>(in tonnellate)</i> | | |
|------------------------|--|----------|
| Codice NC | Designazione delle merci | Quantità |
| ex 2620 | Ceneri e residui di rame e di leghe di rame | 28 500 |
| ex 7404 00 | Cascami ed avanzi di rame e di leghe di rame | 41 430 |

Articolo 3

I contingenti di cui all'articolo 2 sono ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

Articolo 4

Le esportazioni temporanee delle merci di cui all'articolo 2 sono imputate sulla quota di esportazione.

Nondimeno, si può adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988,

Per il Consiglio
Il Presidente
 V. PAPANDREOU

1023/70, una decisione che permetta la non imputazione tramite il regime di perfezionamento passivo previsto nel regolamento (CEE) n. 2473/86 ⁽¹⁾.

Articolo 5

Il titolo III del regolamento (CEE) n. 223/77 è applicabile alla circolazione all'interno della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque prima del 1° gennaio 1990, le misure da adottare dopo la scadenza del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989 e scade il 31 dicembre 1989.

⁽¹⁾ Gu n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4250/88 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 ⁽⁵⁾, per quanto riguarda le sue disposizioni relative ai vini liquorosi prodotti nella Comunità, in particolare per adattarle alla definizione di questi prodotti in funzione delle pratiche tradizionali di elaborazione;

considerando che occorre anche prevedere, in applicazione delle pratiche enologiche, il riconoscimento dell'uso del caramello per la sola colorazione dei prodotti precitati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato nel modo seguente:

1. All'articolo 67, paragrafo 7 sono soppresse le parole «denominato anche "vino dolce natural"».
2. All'articolo 70, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«c) i vini liquorosi destinati al consumo umano diretto:
— avere un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore o uguale a 15 % vol ed inferiore o uguale a 22 % vol.»
3. L'allegato I è modificato come segue:
 - a) Al punto 4 sono soppresse le parole «denominato anche "vino dolce natural"».
 - b) Il testo del punto 14 è sostituito dal testo seguente:
«14. Vino liquoroso: il prodotto
 - A. ottenuto nella Comunità;
 - B. avente
— un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol,

⁽¹⁾ GU n. C 87 del 2. 4. 1987, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.

- un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, fatta eccezione per determinati vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) i quali figurano in un elenco che sarà adottato;

C. ottenuto:

a) da mosto di uve in corso di fermentazione,

- o da vino,
- o da una miscela dei prodotti suddetti,
- o, per taluni v.l.q.p.r.d. da determinare, da mosto di uve o dalla miscela di questo prodotto con vino,

tutti i prodotti succitati devono, per i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d.:

- provenire da varietà di viti che sono scelte tra quelle menzionate all'articolo 69 e
- avere, eccezion fatta per taluni v.l.q.p.r.d. che figurano in un elenco che sarà adottato, un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol;

b) e mediante aggiunta

i) da soli o miscelati

- di alcole neutro di origine viticola, compreso l'alcole ricavato dalla distillazione di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 96% vol,
- di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,

ii) nonché, eventualmente, di uno o più d'uno dei prodotti seguenti:

- mosto di uve concentrato,
- miscela di uno dei prodotti di cui al punto i) con un mosto di uve di cui alla lettera a), primo e quarto trattino,

iii) per taluni v.l.q.p.r.d. figuranti in un elenco che sarà adottato:

- dei prodotti di cui al punto i) da soli o miscelati,
- oppure di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
 - alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,
 - acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
 - acquavite di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol,
- nonché, eventualmente, di uno o più d'uno dei prodotti seguenti:
 - mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite,

- mosto di uve concentrato, ottenuto con l'azione del fuoco diretto, il quale, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,
- il mosto di uve concentrato,
- la miscela di uno dei prodotti di cui al secondo trattino con un mosto di uve di cui alla lettera a), primo e quarto trattino.»

4. L'allegato VI è modificato nel modo seguente:

a) Il testo del titolo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere effettuati sulle uve fresche, sul mosto di uve, sul mosto di uve parzialmente fermentato, sul mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite, sul mosto di uve concentrate e sul vino nuovo ancora in fermentazione:».

b) Il testo del titolo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si trova, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i v.l.q.p.r.d.:».

c) Nell'elenco riportato al paragrafo 3 è aggiunto il punto seguente:

«z bis) Aggiunta di caramello per aumentare il colore dei vini liquorosi e dei v.l.q.p.r.d.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4251/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 354/79 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 354/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85⁽⁴⁾, prevedono agevolazioni all'importazione per prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 1 ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento, limita tali agevolazioni a un periodo

sperimentale di tre anni che scade il 31 dicembre 1988; che, dato il termine necessario per esaminare l'introduzione di un futuro regime, è opportuno prorogare di un mese tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 354/79 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 1 bis, secondo comma sono applicabili dal 1° gennaio 1986 al 31 gennaio 1989.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 97.⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4252/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,vista il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che attualmente le condizioni di elaborazione e di commercializzazione dei vini liquorosi non sono disciplinate da alcuna disposizione comunitaria; che, tenuto conto dell'importanza economica di questi prodotti, è necessario adottare disposizioni comuni in questo settore per agevolare il funzionamento dell'intero mercato vitivinicolo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88 ⁽⁵⁾, contiene norme in merito all'elaborazione ed alla commercializzazione dei vini da tavola; che è necessario completare questa regolamentazione adottando disposizioni corrispondenti per tutti i vini liquorosi prodotti nella Comunità; che per quanto riguarda i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) conviene tener conto del fatto che si tratta di v.q.p.r.d. che devono dunque essere anche conformi al regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽⁶⁾;

considerando che occorre sottoporre i vini liquorosi ad un sistema corredato da discipline comuni di produzione, di elaborazione, di commercializzazione e di controllo, il quale permetta, pur mantenendo le distinzioni qualitative, di evitare le distorsioni della concorrenza, di facilitare la libera circolazione di questi prodotti e di assicurare la protezione del consumatore;

considerando che una siffatta misura contribuirà a guidare il consumatore nella sua scelta, fornendogli in particolare la certezza che i prodotti offertigli rispondono a determinati requisiti qualitativi; che essa è quindi in grado di tutelare al tempo stesso gli interessi del produttore, di favorire gli scambi intracomunitari, di incrementare la domanda e di ampliare gli sbocchi della viticoltura;

considerando che è necessario che tutti i vini liquorosi ed i prodotti utilizzati per elaborarli rispondano a requisiti minimi di qualità; che occorre pertanto fissare le loro caratteristiche minime;

considerando che occorre inoltre definire norme supplementari in materia di caratteristiche analitiche dei prodotti utilizzati per elaborare i vini liquorosi, quando si utilizzano distillati di vino o uve secche;

considerando che occorre, per evitare l'impiego del saccarosio nella dolcificazione dei vini liquorosi, permettere, oltre all'impiego del mosto di uve concentrate, l'impiego del mosto di uve concentrato rettificato;

considerando che il processo di elaborazione dei vini liquorosi induce gli operatori a detenere una grande varietà di materie prime, in particolare alcoli che possono servire tra l'altro per la fabbricazione di vini artefatti; che, di conseguenza, per controllare meglio questa attività ed evitare soprattutto siffatta fabbricazione, occorre prevedere che gli operatori facciano una dichiarazione all'autorità competente e tengano registri di entrata e di utilizzazione dei prodotti utilizzati;

considerando che tenendo conto di talune pratiche tradizionali è opportuno riconoscere, in via derogativa, che per i v.l.q.p.r.d. di «Malaga» e «Jerez-Hérès-Sherry» la dolcificazione possa anche essere realizzata con mosto di uve concentrato o con mosto di uve parzialmente fermentato, derivato da uve appassite della varietà Pedro Ximenez proveniente dalla regione determinata «Montilla-Moriles»;

considerando che occorre riconoscere, dati gli usi tradizionali che hanno contribuito alla reputazione del v.l.q.p.r.d. «Porto», che per questa denominazione l'indicazione geografica di cui si tratta comprenda, a titolo di deroga, una superficie delimitata diversa da quella in cui sono prodotte le materie prime utilizzate;

considerando che taluni v.l.q.p.r.d. sottoposti ad una disciplina di produzione particolare sono commercializzati con menzioni specifiche tradizionali; che occorre dunque stabilire un quadro comunitario per definire questi prodotti;

considerando tuttavia che le menzioni «vin doux naturel», «οἶνος φυσικός γλυκύς» «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» si ricollegano a tradizioni di elaborazione diverse da uno Stato membro all'altro; che è quindi necessario per evitare qualsiasi confusione prevedere l'utilizzazione di queste menzioni solo nella lingua del paese di produzione e permettere al contempo che esse siano accompagnate da un'informazione complementare in una lingua compresa dal consumatore o dalla menzione «vino

⁽¹⁾ GU n. C 87 del 2. 4. 1987, pag. 10, e GU n. C 11 del 16. 1. 1988, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

dolce naturale» tradizionalmente disciplinato in Grecia, della menzione «οίνος φυσικός γλυκύς» se si tratta di un «vino dolce naturale» che è prodotto in questo Stato membro e che è ivi in circolazione;

considerando che per l'elaborazione di taluni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) si applica un particolare processo di invecchiamento sotto fioretta; che occorre quindi definire tale processo;

considerando che per conservare il carattere qualitativo particolare dei v.l.q.p.r.d. occorre autorizzare gli Stati membri ad adottare regole complementari o più rigide in materia di produzione, elaborazione, invecchiamento e circolazione dei v.l.q.p.r.d., in funzione delle pratiche tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme per l'elaborazione e la commercializzazione dei vini liquorosi definiti al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87.

Per vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) s'intendono i vini rispondenti alla definizione di vini liquorosi figurante al punto 14 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché al regolamento (CEE) n. 823/87 e alle disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

Articolo 2

Le denominazioni «vino liquoroso» e «vino liquoroso di qualità prodotto in regioni determinate» ovvero «v.l.q.p.r.d.» sono riservate ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Per l'elaborazione dei vini di cui all'articolo 1, sono utilizzati i prodotti seguenti:

- il mosto di uve parzialmente fermentato, o
- il vino, o
- la miscela di prodotti di cui ai trattini precedenti, o
- il mosto di uve, o la miscela di questo prodotto con vino per taluni v.l.q.p.r.d. figuranti in un elenco che sarà adottato.

2. Sono inoltre addizionati:

a) per quanto riguarda i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d. diversi da quelli di cui alla lettera b):

- i prodotti seguenti, da soli o miscelati:
 - l'alcole neutro, ottenuto dalla distillazione dei prodotti del settore viticolo, comprese le uve secche, avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 96 % vol e rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie;
 - il distillato di vino o di uve secche, avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore o uguale a 86 % vol e rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I;

- nonché, se del caso, uno o più tra i prodotti seguenti:

- il mosto di uve concentrato, e
- il prodotto risultante dalla miscela d'uno dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo o quarto trattino;

b) per quanto riguarda taluni v.l.q.p.r.d. figuranti in un elenco che sarà adottato:

- i prodotti di cui alla lettera a), primo trattino, da soli o miscelati,
- o uno o più tra i prodotti seguenti:
 - nell'alcole di vino o di uve secche, avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 95 % vol e inferiore o uguale a 96 % vol e rispondente ai requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie o in mancanza di queste, dalle disposizioni nazionali applicabili;
 - l'acquavite di vino o di vinaccia, avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore o uguale a 86 % vol e rispondente alle caratteristiche previste dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle disposizioni nazionali applicabili;
 - l'acquavite di uve secche, avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol e rispondente alle caratteristiche previste dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle disposizioni nazionali applicabili,
- nonché eventualmente uno o più d'uno dei prodotti seguenti:
 - il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite;

- il mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato;
- il mosto di uve concentrato;
- il prodotto risultante dalla miscela di uno dei prodotti di cui al secondo trattino con un mosto di uve di cui nel paragrafo 1, primo o quarto trattino.

Articolo 4

1. I prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che servono all'elaborazione dei vini liquorosi e dei v.l.q.p.r.d., possono aver subito all'occorrenza solo le pratiche e i trattamenti enologici indicati nel titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 o nel suo allegato VI.

Tuttavia:

- 3— l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può risultare soltanto dall'utilizzazione dei prodotti contemplati all'articolo 3, paragrafo 2;
- per i prodotti destinati all'elaborazione del «vino generoso» di cui all'articolo 14 o del «vino generoso de licor» di cui all'articolo 16 e quando tale pratica è tradizionale, l'impiego di solfato di calcio può essere autorizzato dallo Stato membro interessato a condizione che il tenore di solfato presente nel prodotto così trattato non sia superiore a 2,5 g/l, espresso in solfato di potassio. Inoltre, questi prodotti possono formare oggetto d'una acidificazione supplementare con acido tartarico nel limite massimo di 1,50 g/l.

2. La Commissione presenta al Consiglio, in base all'esperienza acquisita, anteriormente al 1° aprile 1995, una relazione sull'utilizzazione di solfato di calcio di cui al paragrafo 1, secondo trattino, nonché dell'acidificazione supplementare necessaria in seguito all'uso di questo prodotto, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1995.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, sono autorizzati su questi prodotti le pratiche e i trattamenti enologici menzionati nell'allegato VI del regolamento (CEE) n° 822/87.

Sono inoltre autorizzati:

- a) la dolcificazione, quando i prodotti elaborati non siano stati arricchiti mediante mosto di uve concentrato, per mezzo:

- del mosto di uve concentrato o del mosto di uve concentrato rettificato, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione non sia superiore a 3% vol;
- del mosto di uve concentrato o del mosto di uve concentrato rettificato o del mosto di uve parzialmente fermentato ricavato da uve appassite per il «vino generoso de licor» di cui all'articolo 16, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione non sia superiore a 8% vol e fatto salvo l'articolo 20;
- del mosto di uve concentrato o del mosto di uve concentrato rettificato per il v.l.q.p.r.d. «Madeira», a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino in questione non sia superiore a 8% vol.

La dolcificazione deve essere oggetto di una dichiarazione e della registrazione previste dalle disposizioni comunitarie adottate in applicazione del regolamento (CEE) n° 822/87;

- b) l'aggiunta di alcoole, distillato o acquavite di cui all'articolo 3, per compensare le perdite dovute all'evaporazione durante l'invecchiamento;
- c) l'invecchiamento in recipienti posti ad una temperatura non superiore a 50° C per il v.l.q.p.r.d. «Madeira».

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi elaborati nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa di un vino liquoroso o di un v.l.q.p.r.d. non può superare al momento della sua immissione al consumo umano diretto:

- 150 mg/l se il tenore del residuo di zucchero è inferiore a 5 g/l;
- 200 mg/l se il tenore del residuo di zucchero è superiore a 5 g/l.

2. Anteriormente al 1° aprile 1990, la Commissione presenta al Consiglio, in base all'esperienza acquisita, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini liquorosi, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata anteriormente al 1° settembre 1990.

Articolo 7

Le varietà di vite da cui sono stati ricavati i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 utilizzata per l'elaborazione dei vini liquorosi e dei v.l.q.p.r.d. sono scelte tra quelle di cui all'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 8

Ogni elaboratore di vini liquorosi o di v.l.q.p.r.d. deve presentarne la dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è elaborato il vino in questione.

Fatto salvo l'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni elaboratore di vini liquorosi o di v.l.q.p.r.d. deve tenere registri d'entrata e registri di utilizzazione dei prodotti utilizzati di cui all'articolo 3.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, quando un vino liquoroso o un v.l.q.p.r.d. è messo in circolazione in un recipiente di volume nominale uguale o inferiore a 60 litri, l'etichettatura di tale recipiente deve comportare l'indicazione della denominazione del prodotto, eventualmente completata dal nome della regione determinata; lo stesso vale per i requisiti di volume netto superiore a 60 litri qualora siano etichettati.

Inoltre i prodotti suddetti devono circolare scortati da documenti commerciali o ufficiali contenenti le indicazioni di cui al primo comma.

TITOLO II**Disposizioni relative ai vini liquorosi****Articolo 10**

Il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, utilizzati per l'elaborazione di un vino liquoroso non può essere inferiore a 12 % vol.

TITOLO III**Disposizioni relative ai vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate****Articolo 11**

1. I prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, come pure il mosto di uve concentrato e il mosto di uve parzialmente fermentato ricavato da uve appassite, contemplati all'articolo 3, paragrafo 2, utilizzati per l'elaborazione di un v.l.q.p.r.d., devono essere ottenuti nella regione determinata di cui il v.l.q.p.r.d. reca il nome.

Tuttavia, per quanto riguarda i v.l.q.p.r.d. «Malaga» e «Jerez-Xères-Sherry», il mosto di uve concentrato e, a norma

dell'articolo 67, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87, il mosto di uve parzialmente fermentato ricavato da uve appassite, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ricavato da varietà di vite Pedro Ximenez, possono provenire dalla regione determinata «Montilla-Moriles»

2. Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 destinate all'elaborazione di un v.l.q.p.r.d. possono essere effettuate soltanto all'interno della regione determinata di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, per quanto riguarda il v.l.q.p.r.d. la cui denominazione «Porto» è riservata al prodotto elaborato a partire da uve provenienti dalla regione delimitata del «Douro», i processi complementari di elaborazione e di invecchiamento possono aver luogo nella citata regione delimitata oppure a Villa Nova de Gaia — Porto.

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio:

a) il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all'articolo 3 paragrafo 1, utilizzati per l'elaborazione di un v.l.q.p.r.d. non può essere inferiore a 12 % vol.

Tuttavia alcuni v.l.q.p.r.d. figuranti in un elenco che sarà adottato possono essere ottenuti:

- o da mosto di uve il cui titolo alcolometrico volumico naturale sia uguale o inferiore a 10 % vol, se si tratta di v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia a denominazione d'origine e proveniente eventualmente dalla stessa azienda,
- o da mosti di uve in corso di fermentazione oppure, per quanto riguarda il secondo sottotitolo in appresso, da vino il cui titolo alcolometrico volumico naturale iniziale sia uguale o inferiore a:
 - 11 % vol, nel caso di v.l.q.p.r.d. ottenuti con aggiunta di alcole neutro, o di un distillato di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70 % vol, oppure di acquavite di origine viticola,
 - 10,5 % vol, nel caso di «vino generoso» di cui all'articolo 14 e del «vino generoso de licor» di cui all'articolo 16, ottenuti da mosto di uve bianche,
 - 9 % vol, nel caso di un v.l.q.p.r.d. la cui produzione è tradizionale e d'uso conformemente alla legislazione nazionale che lo prevedeva esplicitamente;

- b) il titolo alcolometrico volumico effettivo di un v.l.q.p.r.d. non può essere inferiore a 15 % vol né superiore a 22 % vol.;
- c) il titolo alcolometrico volumico totale di un v.l.q.p.r.d. non può essere inferiore a 17,5 % vol.

Tuttavia, il titolo alcolometrico volumico totale può essere inferiore a 17,5 % vol, ma non inferiore a 15 % vol, per taluni v.l.q.p.r.d. figuranti in un elenco che sarà adottato, se la legislazione nazionale loro applicabile anteriormente al 1° gennaio 1985 lo prevedeva esplicitamente.

Articolo 13

1. Le denominazioni specifiche tradizionali «οίνος φυσικός γλυκύς», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» sono riservate ai v.l.q.p.r.d.:

- ottenuti da uve provenienti almeno per l'85 % da varietà di vite elencate nell'allegato II,
- ottenuti da mosti che abbiano un contenuto naturale iniziale di zucchero di 212 grammi come minimo per litro,
- ottenuti, escludendo qualsiasi altro arricchimento, mediante aggiunta di alcole, distillato o acquavite di cui all'articolo 3.

2. Qualora gli usi tradizionali di produzione lo richiedano, gli Stati membri possono, per quanto riguarda i v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, prevedere che la denominazione specifica tradizionale «vino dolce naturale» sia riservata ai v.l.q.p.r.d. che sono:

- vinificati direttamente dai produttori che raccolgono le uve e provenienti esclusivamente dalle loro vendemmie di Moscato, Grenache, Maccabeo o Malvasia; tuttavia, sono ammesse vendemmie da parcelle piantate anche con altre qualità entro i limiti del 10 % del numero totale di piante con varietà di vite diverse dalle quattro varietà sopramenzionate;
- ottenuti entro i limiti di un rendimento per ettaro di 40 hl di mosto di uve; se tale rendimento viene superato, tutto il raccolto perde il beneficio della denominazione «vino dolce naturale»;
- prodotti con mosti di uve che abbiano un contenuto naturale iniziale di zucchero di 252 grammi come minimo per litro;
- ottenuti, escludendo qualsiasi altro arricchimento, mediante aggiunta di alcole di origine viticola corrispondente in alcole puro al 5 % al minimo del volume del mosto di uve parzialmente fermentati lavorato e al massimo alla più bassa delle due proporzioni seguenti:
 - 10 % del volume del precipitato mosto di uve utilizzato,

- o 40 % del tenore alcolico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in alcole effettivo e dell'equivalente del tenore in alcole potenziale calcolato secondo il criterio dell'1 % volumico di alcole puro per 17,5 grammi di zucchero residuo per litro.

3. Le menzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere tradotte. Tuttavia:

- esse possono essere accompagnate da una menzione esplicativa in una lingua compresa dal consumatore finale;
- per i prodotti elaborati in Grecia conformemente al paragrafo 2 e in circolazione sul territorio di tale Stato membro, la menzione «vino dolce naturale» può essere accompagnata dalla menzione «οίνος φυσικός γλυκύς».

Articolo 14

1. La menzione specifica tradizionale «vino generoso» è riservata al v.l.q.p.r.d. secco elaborato sotto fioretta e:

- ottenuto da uve bianche provenienti dalle varietà di vite Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximenez, Verdejo, Zalema e Garrido fino,
- immesso al consumo dopo essere stato invecchiato in media due anni in fusti di rovere.

Per elaborazione sotto fioretta, di cui al primo comma, si intende il processo biologico, che, mediante lo sviluppo spontaneo di una fioretta di lieviti tipici sulla superficie libera del vino dopo la totale fermentazione alcolica del mosto, conferisce al prodotto caratteristiche analitiche e organolettiche specifiche.

2. La menzione di cui al paragrafo 1 non può essere tradotta. Tuttavia, può essere accompagnata da una menzione esplicativa in una lingua compresa dal consumatore finale.

Articolo 15

La menzione specifica tradizionale «vino generoso» è riservata ai v.l.q.p.r.d. «Porto», «Madeira», «Moscatel de Setubal» e «Carcavelos» unitamente alla rispettiva denominazione d'origine.

Articolo 16

1. La menzione specifica tradizionale «vino generoso de licor» è riservata al v.l.q.p.r.d.:

— ottenuto da «vino generoso» di cui all'articolo 14, o da vino sotto fioretta che può dare tale tipo di «vino generoso» ed a cui sia stato aggiunto mosto di uve concentrato,

— immesso al consumo dopo essere stato invecchiato in media due anni in fusti di rovere.

2. La menzione di cui al paragrafo 1 non può essere tradotta. Tuttavia, può essere accompagnata da una menzione esplicativa in una lingua compresa dal consumatore finale.

Articolo 17

Oltre alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri produttori possono fissare, tenuto conto degli usi leali e costanti, qualsiasi caratteristica relativa alle dichiarazioni d'attività e alle condizioni di produzione, di elaborazione, di invecchiamento e di circolazione complementare o più rigorosa per i v.l.q.p.r.d. contemplati nel presente titolo ed elaborati nel loro territorio.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 18

I metodi di analisi necessari per l'applicazione del presente regolamento sono quelli previsti dall'articolo 74 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Articolo 19

Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 20

In deroga all'articolo 5, lettera a), secondo trattino, la dolcificazione di un «vino generoso de licor» può esser fatta per mezzo di saccarosio fino al 31 dicembre 1990.

Articolo 21

I vini liquorosi ottenuti in condizioni di elaborazione o aventi caratteristiche analitiche che non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma che erano conformi alla legislazione nazionale anteriormente in vigore, possono essere detenuti per la vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 22

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle concernenti l'articolo 8, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Secondo la stessa procedura sono adottati gli elenchi di v.l.q.p.r.d. previsti agli articoli 3 e 12.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

ALLEGATO I**Caratteristiche del distillato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, secondo sottotrattino**

- | | |
|---|--|
| 1. Caratteristiche organolettiche: | Nessun gusto percepibile estraneo alla materia prima |
| 2. Titolo alcolometrico volumico: | |
| minimo | 52 % vol. |
| massimo | 86 % vol. |
| 3. Quantitativo totale di sostanze volatili, diverse dagli alcoli etilico e metilico: | superiore a 125 g/hl d'alcole a 100 % vol |
| 4. Tenore massimo di alcole metilico: | 200 g/hl d'alcole a 100 % vol. |
-

Elenco delle varietà di viti di cui all'articolo 14

Moscato — Grenache — Maccabeo — Malvasie — Mavrodofne — Assirtiko — Liatiko — Garnacha tintorera — Monastrell — Pedro Ximenez — Albarola — Aleatico — Bosco — Cannonau — Corinto nero — Girò — Monica Nasco — Primitivo — Vermentino — Zibibbo.
